

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19) (*Seguito dell'esame e rinvio*)

4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 14.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 31 marzo 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 20212/18 RGNR

– n. 22354/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 19). Ricorda che nella seduta del 9 marzo 2021 la relatrice Manuela Gagliardi ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 31 marzo scorso la Giunta ha ascoltato l'ex deputato Khalid Chaouki ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire per formulare una proposta di deliberazione.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C!-PP), *relatrice*, riferisce che, nel corso della sua audizione, l'ex deputato Chaouki ha ricostruito lo svolgimento della trasmissione televisiva nella quale rese le dichiarazioni contestate e ha depositato tre atti di sindacato ispettivo, rappresentativi dell'impegno profuso sui temi dell'integrazione e della sua costante denuncia delle azioni violente condotte, a suo parere, da parte di organizzazioni politiche di estrema destra. Rileva però che le tre interrogazioni, due delle quali precedenti e una successiva alla data della citata trasmissione televisiva, non hanno alcuna relazione con le dichiarazioni stesse (in un caso l'interrogazione non è nemmeno riferita a CasaPound). Ricorda che anche alla memoria difensiva del Chaouki depositata nel giudizio pendente presso al Tribunale di Roma fu allegata un'interrogazione parlamentare a risposta

immediata non pertinente, in quanto presentata in data successiva alla trasmissione televisiva e soprattutto non sottoscritta dall'on. Chaouki. Fa presente tuttavia che una più accurata ricerca nell'attività parlamentare dell'on. Chaouki consente tuttavia di rinvenire un suo atto di sindacato ispettivo – forse da lui stesso dimenticato – che mette in relazione i fatti di Tor Sapienza, di cui si parlava nella trasmissione televisiva, con l'attività dell'associazione CasaPound. L'on. Chaouki fu infatti cofirmatario unico dell'interrogazione a risposta scritta 4-06891 della deputata Piazzoni, presentata in data 14 novembre 2014, cioè il giorno prima dell'intervento del deputato alla trasmissione televisiva che ha dato origine alla querela. Si tratta di un atto di sindacato ispettivo, pubblico e verificabile da chiunque all'interno degli atti parlamentari, in cui i fatti di Tor Sapienza, oggetto della trasmissione televisiva, sono descritti come chiaramente collegati e consequenziali alle precedenti attività messe in atto dall'organizzazione CasaPound, che avrebbero innescato un'*escalation* sfociata in atti violenti, tra i quali gli scontri con la polizia nel quartiere di Tor Sapienza. Segnala che tra le domande rivolte al Ministro dell'interno, i deputati interroganti chiedevano « se non ritenga opportuno assumere iniziative urgenti affinché la prefettura di Roma si adoperi per vietare tempestivamente e monitorare con la massima attenzione le iniziative pubbliche volte a diffondere messaggi xenofobi, messe in atto in particolare da CasaPound, quando queste ultime possano altresì cagionare problemi di ordine pubblico, e mettere a rischio l'incolumità di tutti i cittadini ». Precisa che l'interroga-

zione non ebbe risposta. Ritiene, in conclusione, che l'interrogazione presentata dai deputati Piazzoni e Chaouki il 14 novembre 2014 – a differenza di quelle depositate in audizione e di quella allegata alla memoria difensiva prodotta in tribunale per invocare l'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione – costituisca atto tipico dell'attività parlamentare rispetto al quale le dichiarazioni contestate sono poste in relazione di nesso funzionale. Sottolinea che le predette dichiarazioni, infatti, possono essere considerate divulgative, in un contesto quale quello descritto in sede di audizione, di opinioni già espresse nell'atto di sindacato ispettivo. Rileva che appare certamente sorprendente che il deputato non abbia prodotto il documento da cui far discendere specificamente l'applicazione della prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione. Ritiene tuttavia che nel procedimento in Giunta può certamente essere considerato ogni utile elemento di giudizio, anche a prescindere dalle allegazioni dell'interessato, ai fini dell'applicazione di una prerogativa che è posta a tutela dell'organo costituzionale e non solo dei suoi singoli membri. Tanto premesso, formula la sua proposta nel senso della insindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad una prossima seduta, nella quale si procederà con il voto sulla proposta della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.